



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 69 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al **Verbale n.° 2011/50 CC NAS RG del 04.04.2011 del**
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2011/50 del 04.04.2011 redatto presso gli Uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa, ore 10,00, dal Mar. Ca. ARMATORE Vincenzo, in riferimento all'ispezione amministrativa a carattere igienico-sanitario effettuata, unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe, il giorno 12.03.2011 presso l'azienda zootecnica con allevamento ovo-caprino (Cod. Az. IT006RGE84), corrente in Modica, C/da Fargione s.n., di cui è titolare la Sig.ra AGOSTA Giorgia, nata a Modica il 02.02.1980 ed ivi residente in C/da Fargione, via Vanella 126 n.° 6;

Atteso che a carico della Sig.ra AGOSTA Giorgia, sopra meglio generalizzata, nella qualità di titolare dell'azienda zootecnica omonima, è stata accertata la violazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.° 200/2010 *per aver omissso di istituire il registro di carico e scarico degli animali della specie suina, allevati nella sua azienda IT 006RGE84;*

Considerato che la violazione all'art. 4 del D. Lgs. n.° 200/2010, accertata a carico della Sig.ra AGOSTA Giorgia a seguito dell'ispezione anzidetta, è sanzionata dall'art. 9, comma 5 del medesimo decreto, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 29.04.2011, ore 16,26, consegnandolo *presso l'abitazione di famiglia della stessa* nelle mani della Sig.ra **AGOSTA Giorgia**, nella qualità di titolare dell'allevamento sopra detto, specificando alla stessa, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che con nota prot. n. ° 22519 del 22.05.2015, acquisita dall'ASP di Ragusa con prot. gen. n.° E-0011424 del 22.05.2015, l'Avvocatura del Comune di Modica, quale Autorità competente in materia all'epoca dei fatti, ha trasmesso i verbali n.° 48-49-50-51/2011 CC NAS di Ragusa del 04.04.2011, rappresentando che il trasgressore, Sig.ra **AGOSTA Giorgia**, non ha presentato *nessuno scritto difensivo* al Comune medesimo;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere alla Sig.ra **AGOSTA Giorgia**, nella qualità di titolare dell'Azienda zootecnica omonima (Cod. Az. IT006RGE84), la quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 50,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 26 ottobre 2010 n.° 200.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra AGOSTA Giorgia, nata a Modica il 02.02.1980 ed ivi residente in C/da Fargione, via Vanella 126 n.° 6, nella qualità di titolare dell'Azienda sopradescritta, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 1.050,00 (l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.050,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra Agosta Giorgia, nata a Modica il 02.02.1980 ed ivi residente in C/da Fargione, via Vanella 126 n.° 6.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa, V.le G. Perlasca n.° 2 – 97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

7 LUG. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



